



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SCARANO	CARMINE	Presidente
☐	MONTERISI	DANIELA	Relatore
☐	CAGNETTA	GAETANO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 11/07
depositato il 28/12/2007
- avverso la sentenza n° 145/09/2006
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PADOVA
proposto dall'ufficio: CONCESSIONARIO EQUITANIA POLIS S.P.A.
difeso da:

controparte:

V. R.

difeso da:

proposto dall'ufficio: CONCESSIONARIO EQUITANIA POLIS S.P.A.
AGENZIA ENTRATE UFFICIO PADOVA 2

controparte:

V. R.

difeso da:

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1886/07

UDIENZA DEL

19/01/2010

ore 10:00

SENTENZA

N°

18/2/10

PRONUNCIATA IL:

19 GEN. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 FEB. 2010

Il Segretario

Il Collaboratore Tributari
(Patrizia Franceschin)

Patrizia Franceschin



(segue)

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1886/07

UDIENZA DEL

19/01/2010

ore 10:00

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 077 2005 01
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 077 2005

IRPEF 1983
IRPEF 1983

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per l'anno d'imposta 1983 veniva emesso, nei confronti del sig. V  avviso di accertamento che diventava definitivo in seguito alla mancata impugnazione della sentenza della C.T.P. di Padova. Successivamente, veniva notificata nel 2006 al contribuente la cartella esattoriale verso la quale proponeva ricorso eccependo, in via pregiudiziale, il difetto assoluto di motivazione della cartella in quanto 1- non riportato l'atto dal quale quest'ultima era scaturita se non in maniera generica; 2- nessun riferimento alla determinazione degli interessi e delle aliquote applicate; in via principale, la nullità della cartella per mancanza di sottoscrizione ed omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento.

La Commissione tributaria provinciale di Padova decideva di accogliere il ricorso, evidenziando il difetto di sottoscrizione e di motivazione per la genericità dei dati riportati in cartella, determinandosi così la violazione del diritto di difesa. Compensava le spese.

Contro la sentenza proponeva appello la Gest Line ora Equitalia Polis, che qui si dà per letto e riportato, ribadendo le ragioni già esposte in I° grado e chiedendo tra l'altro, di essere dichiarata la sua estraneità rispetto alle eccezioni inerenti la motivazione, asserendo la validità del suo operato nella compilazione della cartella e della non necessità della sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento non previsti dai moduli. Si chiedeva pertanto, la totale riforma della sentenza con vittoria di spese. Anche l'ufficio ag. delle entrate di Padova 2, con appello chiedeva dichiararsi la sua estraneità rispetto ai vizi eventuali dell'atto riscossivo con la conferma della legittimità della somma richiesta.

Con controdeduzioni, che qui si danno per conosciute e riportate, la parte insisteva sulla validità della sentenza e la nullità della cartella, sia rispetto al difetto di motivazione, sia rispetto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento evidenziando, come già avvenuto in primo grado, l'intervenuta decadenza del concessionario alla notifica ai sensi dell'art.25 D.P.R. 602/73; si chiedeva quindi la conferma della sentenza con la vittoria delle spese di giudizio.

La Commissione Regionale all'udienza pubblica del 19/01/2010, dopo aver ascoltato il relatore e le parti, ha preso la propria decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, la Commissione ritiene di rigettare l'eccezione sollevata dal contribuente rispetto alla intervenuta decadenza del concessionario dal potere di notificare la cartella in quanto la notifica è del tutto legittima, avendo rispettato i termini previsti dall'art. 25 del D.P.R. 602/73 poiché, essendo intervenuta la legge n. 289 del 27/12/2002 sul condono, che all'articolo 16 aveva previsto la sospensione dei termini dal 1/1/2003 al 1/6/2004, la data della definitività della sentenza, depositata il 3/05/2002 non è il 19/05/2003 come asserito dal contribuente, ma bensì il 20/08/2004.

In ragione quindi di quanto predetto, la notifica avvenuta il 23/01/2006 è perfettamente nei termini poiché la cartella, a pena di decadenza, doveva essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo(31/12/2006).

In riferimento invece all'appello del Concessionario, il Collegio ritiene di doverlo accogliere per quanto di ragione, dovendo rivedere, alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore dall'1/06/2008, le proprie convinzioni in riferimento appunto all'omessa sottoscrizione ed all'indicazione del responsabile del procedimento. Infatti, ai sensi dell'art. 36 comma 4 ter, del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito in L. 31/2008, le carenze su dette, essendosi verificate in cartelle relative a ruoli consegnati prima dell'1/6/2008, come nel caso di specie, non sono causa di nullità delle stesse. Solo dalla suddetta data in poi la carenza ne determinerà la nullità. Non possiamo quindi che ritenere l'operato del concessionario legittimo, viste tali disposizioni che, sottoposte anche al giudizio della Corte Costituzionale sono state ritenute non in violazione con i principi costituzionali. Al contrario, in relazione alla carente motivazione, analizzando la cartella non si può che concordare con i primi giudici non tanto in riferimento all'indicazione degli atti presupposti che possono essere considerati sufficienti in quanto in qualche modo intelligibili dal contribuente, ma piuttosto in relazione agli interessi. Infatti, nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli

interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno di imposta 1983, sono più di 23 gli anni calcolati. Per quanto appena detto perciò, il contribuente aveva il diritto di essere messo nelle condizioni di capire agevolmente tutto ciò che gli veniva chiesto, non competendo al cittadino la ricostruzione dell'operato dell'ufficio attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione. Quindi, essendo stato violato il diritto alla difesa, almeno in riferimento agli interessi, poiché la cartella come più volte affermato anche dalla Suprema Corte deve contenere in forma "comprensibile e non criptica l'indicazione dell'ammontare richiesto", questa Commissione ritiene di annullare la cartella in riferimento agli interessi poiché carente di motivazione, per il resto, in relazione a quanto in precedenza dedotto, in parziale riforma della sentenza impugnata, si accoglie l'appello di Equitalia Polis e dell'ag. delle Entrate Padova 2, riconoscendo dovute solo le somme relativamente alle imposte e alle sanzioni poiché sufficientemente motivate; è opinione di questo Collegio che le spese, vista la fattispecie possano essere compensate.

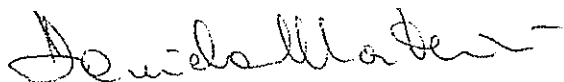
P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia sez. 7, così decide:

Per quanto in motivazione, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione l'appello di Equitalia Polis s.p.a. e dell'ag. delle Entrate di Padova 2. Spese compensate.

VENEZIA-MESTRE 19/01/2010

IL RELATORE- ESTENSORE



IL PRESIDENTE

